

# Norme & Tributi

## Prima il socio assenteista, nuova clausola a maggioranza

**NOTAI DEL TRIVENETO**

**Punita l'assenza dalle assemblee per un periodo di tempo «significativo»**

**Lo statuto può prevedere il riscatto delle azioni (Spa) e l'esclusione (Srl)**

**Angelo Busani**

Il socio di Spa o di Srl può essere "punito", a causa del proprio assenteismo assembleare, con la sua estromissione dalla società se nello statuto vi è una clausola che permette alla società stessa di riscattare le azioni del socio (nella Spa) o di escludere il socio (nella Srl) che rimanga assente dalle assemblee per un «periodo di tempo significativo». In sostanza, è legittimo che lo statuto di Spa o di Srl contenga una norma la quale consenta di provocare la cessazione della qualità di socio in capo al soggetto che manifesti una perdurante mancata presenza alle adunanze dei soci della società stessa.

È questa la conclusione cui giungono i notai del Triveneto nelle nuove massime H.L.29 (per la Spa) e I.H.20 (per la Srl), che fanno parte di un gruppo di orientamenti professionali di nuova emanazione da essi recentemente elaborati.

La conclusione cui i notai triveneti giungono è indubbiamente assai forte, in quanto nel diritto delle società di capitali non vi è un obbligo dei soci di partecipare alle assemblee (essi sono, appunto, soci di capitale); e, inoltre, se nella Srl vi è, in effetti, la possibilità di prevedere cause di esclusione del socio dalla società (ma solo in caso di «giusta causa»), nella Spa questa facoltà di prevedere l'esclusione del socio per giusta causa non è prevista dalla legge (ciò da cui si dovrebbe desumere che non sarebbe possibile prevedere cause di esclusione del socio dalla Spa per «giusta causa»).

I notai del Triveneto, a suffragio della loro conclusione, osservano che la pratica professionale conosce società caratterizzate da un costante assenteismo dei soci, volontario o involontario (ad esempio per decesso del socio - persona fisica e irreperibilità o incuria dei suoi successori; oppure per estinzione del socio - persona giuridica). In alcune situazioni sorge quindi l'esigenza di individuare uno

strumento idoneo a realizzare l'estromissione dalla compagine sociale del socio assenteista: in sostanza, al fine di «sfoltire» la compagine sociale che sia costellata da soci inattivi e irreperibili.

A questo fine, mediante lo strumento delle azioni riscattabili (nella Spa) e mediante l'istituto dell'esclusione (nella Srl) si renderebbe legittimo introdurre nello statuto il principio della rilevanza della partecipazione del socio alle assemblee societarie in base all'idea che l'assenteismo del socio sia reputato come «essenziale» dell'interesse della società» da non tollerata. Ovviamente, si tratta di una epistola mancata partecipazione a qualche assemblea, ma dell'assenteismo protratta «per alcune assemblee consecutive, ovvero entro un determinato arco temporale».

Appurata la legittimità della clausola che consente il riscatto delle azioni del socio assenteista o la sua esclusione dalla Srl, si pone il tema della introduzione di questa clausola in uno statuto già vigente (essendo scontato che la clausola possa essere introdotta in sede di atto costitutivo della società, poiché, in tale contesto, si verifica una naturale concordanza di tutti i soci sul punto) senza che a tale delibera concorra il consenso dell'unanimità dei soci, stante, appunto, l'assenza di taluno di essi (o l'eventuale contrarietà, sul punto, di taluno dei soci che invece partecipi all'assemblea convocata per deliberare su questo argomento).

Ebbene, secondo i notai del Triveneto, la deliberazione con la quale si introduce in statuto la clausola che permette l'estromissione dalla società del socio assenteista può essere «assunta con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, a condizione che l'operatività del riscatto si riferisca a comportamenti successivi alla data di introduzione della clausola stessa». Ciò consente di rispettare il principio in virtù del quale non esistono, nelle società di capitali, posizioni individuali degli azionisti che non siano modificabili dalla maggioranza, seppure nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e parità di trattamento dei soci. Se, invece, si intendesse riferire la clausola di estromissione all'assenteismo pregresso, appare inevitabile concludere che la clausola in questione debba essere introdotta nello statuto con il consenso dei soci che si trovino in condizione di subire il riscatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LA DOPPIA STRETTA**

**1. Spa, massima H.L.29**  
Si ritiene legittima la clausola statutaria che preveda che le azioni siano riscattabili, dalla società o dagli altri soci, qualora il socio titolare di tali azioni non partecipi, nell'arco di un periodo di tempo significativo, ad alcuna attività assembleare. Nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, la predetta clausola di riscattabilità può essere introdotta nello statuto, successivamente alla costituzione della società, con le maggioranze richieste per le

modificazioni statutarie, purché l'operatività del riscatto si riferisca a comportamenti successivi alla data di introduzione della clausola stessa. La clausola di riscattabilità, come sopra definita, può riguardare anche solo una parte delle azioni (integrando, in tal modo, una speciale categoria di azioni, per la quale dovranno applicarsi le relative norme ed, eventualmente, i principi attinenti alla conversione in azioni di diversa categoria)

**2. Srl, massima I.H.20**  
Si ritiene legittima la clausola statutaria che preveda, quale causa di esclusione del socio, la mancata partecipazione, per un periodo di tempo significativo, all'attività assembleare. La causa di esclusione può essere introdotta nello statuto, dopo la costituzione della società, con le maggioranze richieste per le modificazioni statutarie e può riferirsi esclusivamente a comportamenti del socio successivi alla data di introduzione della clausola

**NUOVA SOTTOSCRIZIONE**

## Aumento con prezzo minimo

**Angelo Busani**

**La delibera può concedere la facoltà di collocare azioni anche a un valore maggiore**

Il prezzo di collocamento di un aumento di capitale sociale che sia deliberato senza concedere ai soci il diritto di opzione può non essere fissato nella delibera di emissione in quanto è legittimo adottare la delibera di aumento del capitale sociale senza opzione stabilendo solo il prezzo minimo di emissione e concedendo agli amministratori la facoltà di collocare le nuove azioni anche a un prezzo maggiore rispetto al prezzo minimo, e ciò sia a loro discrezione sia in base a criteri o parametri predeterminati nella delibera di emissione dell'aumento di capitale.

È questo il punto centrale della nuova massima H.G.39 di recente elaborata dai notai del Triveneto, la quale aggiunge tre corollari:

a) sono altresì legittime le delibere di aumento di capitale senza opzione in cui il prezzo di emissione non sia determinato ma sia determinabile secondo criteri oggettivi;  
b) la somma dei prezzi effettivamente richiesti per la sottoscrizione delle nuove azioni non può comunque essere inferiore all'importo complessivo del deliberato aumento

di capitale sociale;  
c) in tutte le suddette situazioni il parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione deve essere espresso con riferimento al prezzo minimo stabilito nella delibera di emissione dell'aumento di capitale (o con riferimento agli eventuali criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione adottati nella delibera che decide l'aumento del capitale sociale).

Sempre in tema di aumento del capitale sociale, la nuova massima H.G.40 dei notai triveneti dispone poi che è legittima la deliberazione di aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione dei soci, la quale subordini il diritto di sottoscrizione di soggetti non è destinato al deliberato aumento di capitale sociale, al verificarsi di «determinati eventi non meramente potestativi».

Ad esempio un fondo di investimento potrebbe essere interessato a entrare in una società in difficoltà a condizione che si raggiunga un accordo con il ceto creditorio per il suo rilancio (in questi casi i creditori tendono a subordinare il loro consenso al piano di rilancio alla condizione che sia «garantito» l'ingresso in società del fondo di investimento, di contro i vecchi soci non sono interessati ad offrire nuovo capitale al fondo se prima non si raggiunga l'accordo

con i creditori).

Ancora nell'ambito delle operazioni sul capitale sociale, la nuova massima H.G.41 dei notai del Triveneto, osserva che la legge non dispone un termine massimo entro il quale un aumento di capitale sociale debba essere sottoscritto (dai soci o da terzi estranei alla compagine sociale). Infatti, la legge prescrive unicamente che:

a) la delibera di aumento del capitale sociale deve prevedere il termine entro il quale le azioni di nuova emissione devono essere sottoscritte (articolo 2439, comma 2, del Codice civile);  
b) ai soci cui spetta il diritto di opzione deve essere concesso un periodo di almeno 15 giorni per l'esercizio dell'opzione, decorrente dal giorno di pubblicazione dell'offerta nel Registro delle imprese (articolo 2441, comma 2, del Codice civile).

Da questo panorama normativo, la nuova massima desume dunque che, qualora l'interesse sociale lo esiga, si rende legittimo far coincidere il termine finale di sottoscrizione con un periodo particolarmente lungo, anche di anni, fermo restando che non è configurabile questa soluzione nel caso in cui si tratti di un aumento di capitale deliberato a copertura delle perdite che portino il capitale al di sotto del minimo di legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Le proposte/1**  
Iperammortamento con deduzione non più per beni

Gli incentivi per gli investimenti 4.0 per essere più efficaci dovrebbero avere un criterio diverso per l'utilizzo del bonus.

**Luca Gaiani** — a pag. 18

**Le proposte/2**  
Valorizzazione del know how escludendo i marchi

La disciplina del patent box deve trovare un altro intangibile di riferimento per poter essere ancora utilizzato pienamente dalle imprese.

**Alessandro Germani** — a pag. 18

**CRISI D'IMPRESA**

**LA GOVERNANCE**

## Assetti organizzativi delegabili a singoli amministratori

Tra i nuovi orientamenti del Notariato del Triveneto fanno spicco alcune prese di posizione sul rapporto tra amministratori e soci dopo le modifiche introdotte nel Codice civile dal Dlgs 14/2019, contestualmente all'emanazione del Codice della crisi e dell'insolvenza. Le indicazioni sono tanto più utili agli operatori in quanto, a differenza del Codice della crisi destinato ad entrare in vigore dal 14 agosto 2020, le nuove disposizioni del Codice civile sono già operative dallo scorso 16 marzo.

In questa prospettiva si segnalano i chiarimenti volti a circoscrivere la portata applicativa del principio di esclusiva spettanza della gestione in capo agli amministratori, ribadito in tema di Spa dall'articolo 2380-bis e introdotto per la Srl dalla riscrittura dell'articolo 2475. In entrambi i casi gli orientamenti del Triveneto (H.C.17 e I.C.34) suggeriscono una lettura coordinata delle disposizioni alla luce del nuovo all'articolo 2086, comma 2, che impone a tutte le imprese societarie «il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevanza tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Una lettura coordinata delle nuove disposizioni e della legge delega indirizza verso un'interpretazione volta a riferire la «esclusiva» competenza degli amministratori, in riferimento ai doveri introdotti dal nuovo comma 2 dell'articolo 2086 riguardanti l'adeguatezza degli assetti. Le norme in materia di amministrazione dei vari tipi sociali farebbero riferimento selettivamente al nucleo organizzativo essenziale della «gestione dell'impresa» nell'accezione di cui al capoverso dell'articolo 2086, e dunque alla predisposizione e applicazione degli assetti organizzativi, al monitoraggio sul loro funzionamento nella concreta dinamica applicativa e all'adozione dei conseguenti interventi di adeguamento e di aggiornamento.

**Il nuovo comma 2 dell'articolo 2086 del Codice civile sulla gestione della società**

È di tale imprescindibile protocollo organizzativo dell'impresa, e della sua adeguatezza «anche in funzione della rilevanza tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale», che sono dunque chiamati a rispondere - in via esclusiva, dal 16 marzo del 2019 - gli amministratori di tutte le società, indipendentemente dal tipo adottato.

Il precetto viene così ad appuntarsi a livello della attività di impresa (intesa come organizzazione della stessa), senza invadere il ben distinto piano degli atti di gestione. In altre parole, riguarderebbe la responsabilità per la predisposizione di «binari» adeguati rispetto ai mezzi destinati alla circolazione sugli stessi, mentre le decisioni inerenti al contenuto dei «vaghi», e dunque, fuor di metafora, alle varie operazioni gestorie in cui si articola l'attività d'impresa, rimarrebbero attribuite agli amministratori o ai soci, secondo il riparto di competenza dettato dalle norme legali dei distinti tipi e dalle regole integrative o anche derogatorie - e, come chiarito dagli Orientamenti, tuttora legittime - contenute nello statuto della singola società.

Questa impostazione conduce il Notariato del Triveneto non soltanto a confermare la legittimità delle clausole degli statuti di Spa che prevedono poteri autorizzatori in capo all'assemblea degli azionisti (o competenze deliberative sull'alta amministrazione nelle società a sistema dualistico), ma altresì la possibilità per i soci di Srl di continuare, anche dopo il 16 marzo 2019, a contribuire ai processi decisionali sull'attività di impresa.

Gli orientamenti suggeriscono un supplemento di riflessione laddove si «ritiene che i doveri attribuiti all'organo gestorio dal disposto del comma 2 dell'articolo 2086» «siano delegabili a singoli amministratori o al comitato esecutivo, fermi restando gli obblighi di vigilanza e di intervento diretto posti a carico del consiglio di amministrazione dall'articolo 2381» (così l'orientamento H.C.16). Ora, al di là della considerazione che la delega ha per oggetto poteri (o attribuzioni) e non già «doveri», la predisposizione degli assetti è configurata dallo stesso legislatore come una prerogativa che deriva automaticamente dalla nomina di organi delegati (articolo 2381, comma 5), indipendentemente dalla sua esplicitazione tra le materie delegate; mentre al consiglio di amministrazione come plenum compete un perdurante potere /dovere di valutazione, e non già di mera «vigilanza», alla quale è chiamato piuttosto il collegio sindacale (articolo 2403).

La diversità dei piani è confermata dallo stesso Codice della crisi, che richiede che l'organo amministrativo «valuti costantemente, assumendo le conseguenti iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione», mentre gli «organi di controllo societari» e «il revisore contabile» hanno l'obbligo di verificare, «ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni», che questo costante monitoraggio abbia luogo.

**Niccolò Abriani**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Web tax su misura per i diversi servizi digitali

**GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

**Convegno a Milano: serve un'analisi più profonda dei nuovi strumenti**

**Giuseppe Latour**

I servizi digitali non sono tutti uguali. Per questo non ha senso tassarli tutti allo stesso modo, puntando sul luogo nel quale vengono prodotti i ricavi. La revisione della web tax, disciplinata nel nostro paese ma mai entrata in vigore per mancanza dei decreti attuativi, dovrebbe girare attorno a questo principio.

È una delle indicazioni arrivate ieri pomeriggio a Milano, al Palazzo di Giustizia, nel corso di un convegno (che si concluderà stamattina) organizzato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per analizzare le nuove frontiere con le

quali giudici, avvocati e operatori del settore dovranno confrontarsi nei prossimi anni.

Al centro della maggior parte degli interventi c'è stata proprio la digitalizzazione, diventata fenomeno di larghissima scala tra fatturazione elettronica, trasmissione telematica dei corrispettivi e processo tributario telematico. Con grandi problemi legati all'inquadramento fiscale di alcuni fenomeni, come ad esempio avviene per il concetto di stabile organizzazione. Maurizio Logozzo, ordinario dell'università Cattolica di Milano ha, a questo proposito, parlato di «inadeguatezza della definizione di stabile organizzazione rispetto alle caratteristiche implicite delle attività informatiche utilizzate dalla digital economy».

Su una linea simile si è collocato anche l'intervento di Sergio Santoro, presidente aggiunto del Consiglio di Stato: «La web tax, impostata come è stato fatto finora, ha dato delle rispo-

ste parziali. Non si può puntare tutto sul luogo di produzione dei redditi, ma bisogna guardare alla natura dei diversi servizi digitali, per capire come vanno tassati».

Gli esempi di questa diversificazione, guardando agli Over the top del web, sono tanti: intermediazione commerciale, servizi di pubblicità e promozione, distribuzione e condivisione di contenuti audiovisivi, analisi dei dati, cloud computing. «La legislazione che ci è stata proposta non contempla la differenza tra questi servizi, bisogna invece analizzare caso per caso quali sono i passaggi tassabili, anche perché l'introduzione del 5G produrrà problemi sempre più grandi in questo campo», conclude Santoro.

La critica a leggi che trovano soluzioni parziali, inducendo la giurisprudenza, soprattutto delle alte corti (come la Cassazione o la Corte di Giustizia Ue), a creare una sorta di cortocircuito tra sentenze e norme, è stata

**QUOTIDIANO**

**DEL FISCO**



**CONTENZIOSO**

**Autotutela, paletti per l'annullamento**

L'atto del Fisco divenuto definitivo può essere annullato in autotutela solo se il contribuente illustra «le ragioni di interesse generale».

— **Salvina Morina**  
— **Tonino Morina**

Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianofisco.ilssole24ore.com](http://quotidianofisco.ilssole24ore.com)

© RIPRODUZIONE RISERVATA